

n. 3/2016

Roma, febbraio 2016

LA NOMINA DI UN NUOVO PROCURATORE

*Nota di commento alla sentenza della Corte di Cassazione Sez. civ. del 19.05.2015 n. 10196:
la necessità di una revoca espressa del primo procuratore.*

1. La nomina di un nuovo procuratore in aggiunta al precedente: Cass. civ. Sez. I, 19/05/2015, n. 10196.

Una recente decisione della Suprema Corte ha consolidato l'orientamento prevalente secondo cui la nomina di un nuovo procuratore, nel corso del giudizio, non sia idonea a revocare automaticamente, in assenza di indicazioni chiare ed espresse, il mandato conferito al precedente legale.

Chiarisce, infatti, la Corte di legittimità che l'atto di nomina di nuovo procuratore vale solo a far presumere un'"aggiunta" di quest'ultimo al difensore precedente, in virtù del principio sancito dal secondo comma dell'art. 1716 cod. civ., a norma del quale, in mancanza di un conferimento espresso di mandato congiunto, i procuratori agiscono disgiuntamente¹.

Recita testualmente la Suprema Corte sul punto: *"La nomina, nel corso del giudizio, di un secondo procuratore non autorizza, di per*

¹ Con sent. n. 10196/2015, la S.C. ha stabilito, infatti, come dalla nomina *de qua* "deve, invece, presumersi che sia stato aggiunto al primo un secondo procuratore e che ognuno di essi sia munito di pieni poteri di rappresentanza processuale della parte".

sé sola, in difetto di univoche espressioni contrarie, a presumere che la stessa sia fatta in sostituzione del primo procuratore", stabilendo altresì che "la presunzione in questione non può essere superata dalla designazione di un nuovo procuratore, non potendo tale atto essere ritenuto una manifestazione tacita della volontà di revoca". Pertanto, l'intenzione di revocare il primo procuratore in favore del secondo non potrà essere semplicemente desunta dalla mera designazione di un nuovo legale, in quanto, alla luce dei principi richiamati, quest'ultima non si configura come una manifestazione implicita della volontà di revoca del precedente difensore.

Al fine di non incorrere dunque in eventuali decadenze o pregiudizi, che verranno specificati in tratti più salienti nel capitolo che segue, qualora il cliente intenda nominare nel corso del giudizio un nuovo procuratore in sostituzione di quello precedente, la nuova nomina dovrà essere obbligatoriamente preceduta da una revoca espressa del primo difensore incaricato.

La revoca in parola, per essere opponibile, dovrà risultare agli atti del processo.

A tal fine, è prassi consolidata quella di allegare all'atto di costituzione del nuovo difensore, la comunicazione di revoca del mandato al precedente procuratore, comunicazione che, anche per motivi deontologici, il nuovo avvocato deve sempre ricevere in via formale.

2. Pregiudizi derivanti dalla mancata revoca espressa.

Ed invero, la mancata revoca sopra delineata potrebbe determinare conseguenze svantaggiose per il Cliente.

Come detto, ai sensi dell'art. 1716, secondo comma cod. civ., il secondo procuratore deve considerarsi nominato in aggiunta a quello precedente².

Pertanto, contrariamente all'intenzione del Cliente di farsi assistere esclusivamente dal secondo procuratore (mediante la semplice nomina), entrambi i difensori risulteranno essere muniti di pieni poteri di rappresentanza processuale della parte: si pensi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, alla piena legittimazione dei legali alla sottoscrizione degli atti in forza del mandato a patrocinare il cliente, escludendo così ogni profilo di nullità³ in ordine agli stessi.

Ed ancora: la circostanza in essere potrebbe determinare per il cliente un grave pregiudizio per quanto concerne la materiale conoscenza degli atti o provvedimenti processuali allo stesso notificati.

² Cfr. Cass. 13.02.2002 n. 2071; Cass. 4.05.2005 n. 9260; Cass. 27.07.2007 n. 16709.

³ Cfr. Cass. 23.01.2004 n.1168; Cass. 24.01.2002 n.846.

Infatti, nell'ipotesi in cui si volesse eccepire l'inesistenza della notifica di un provvedimento eseguita presso il domicilio del primo difensore (non revocato), quando la nomina del nuovo difensore sia avvenuta prima della notifica stessa, tale eccezione dovrà necessariamente fondarsi sulla piena prova che la revoca del primo procuratore sia stata compiuta mediante manifestazioni univoche ed espresse, non essendo sufficiente a tale scopo la mera nomina del nuovo difensore⁴.

Di conseguenza, la suddetta notifica dovrà essere considerata pienamente valida ed idonea alla produzione degli effetti dalla stessa derivanti, come ad esempio la decorrenza dei termini per un'eventuale impugnazione del provvedimento notificato⁵.

⁴La giurisprudenza di merito è intervenuta sulla materia in esame, statuendo che "qualora si eccepisca l'inesistenza della notificazione della sentenza pronunciata a definizione del giudizio di primo grado, in quanto la formalità non sia stata compiuta al domicilio eletto e ciò per l'avvenuta revoca - in data anteriore alla notificazione della sentenza - del mandato difensivo (con nomina di nuovo difensore), tale eccezione - per essere valida ed efficace - deve fondarsi sulla piena dimostrazione che la revoca del mandato al precedente difensore e la nuova e diversa elezione di domicilio presso altro ed attuale difensore risultino tangibilmente ed esaustivamente per tabulas, non essendo sufficiente, al riguardo, il mero (o generico) mandato al 'nuovo' difensore" (App. Bologna, sez. I, 8/04/2013).

⁵ Prosegue la Corte d'Appello di Bologna affermando che "la notificazione della sentenza di primo grado compiuta da controparte nel domicilio eletto presso il procuratore costituitosi nel primo grado di giudizio, varrà - pienamente e legittimamente - a far decorrere il termine breve di trenta giorni ai fini della

Diversamente da quanto sopra, qualora la nomina del secondo procuratore sia stata preceduta da una revoca espressa del primo procuratore costituito, la notifica eseguita presso il domicilio di quest'ultimo dovrà considerarsi inesistente e, come tale, insuscettibile di sanatoria⁶.

In conclusione, conformemente a quanto sancito dalla Suprema Corte con la sentenza n. 10196 del 19 maggio 2015 (in linea con un ormai più che consolidato

valida ed efficace impugnazione del provvedimento emesso in prime cure, e, data la natura perentoria del termine, qualora la notifica dell'atto di appello risulti oltre il termine - computando quale dies a quo di decorrenza del termine il giorno dell'avvenuta notificazione della sentenza di primo grado - l'esito non potrà che essere quello della declaratoria di inammissibilità del proposto appello, con reiezione in rito a fronte dell'avvenuto esercizio della facoltà di gravame" (App. Bologna, cit.).

⁶ La Corte di legittimità, ribadendo il principio della *perpetuatio* dell'ufficio defensionale, di cui è espressione l'art. 85 cod. proc. civ. che si accompagna alla semplice revoca del mandato senza la nomina del nuovo difensore, ha sancito che "la notifica dell'impugnazione, eseguita presso il procuratore cui sia stato revocato il mandato e sostituito da altro procuratore, deve considerarsi inesistente - e come tale insuscettibile di sanatoria, con conseguente inammissibilità dell'impugnazione - una volta che nel giudizio la controparte abbia avuto conoscenza legale di tale sostituzione; in tal caso, infatti, la notifica effettuata al precedente difensore si compie presso persona ed in luogo non aventi alcun riferimento con il destinatario dell'atto, giacché, una volta intervenuta la sostituzione del difensore revocato, si interrompe ogni rapporto tra la parte ed il procuratore cessato" (Cass. civ. 27.07.2012 n. 13477). In senso conforme: Cass. civ. 11.02.2009 n. 3338; Cass. civ. 18.02.2008 n. 3964 Corte di Cassazione, I Sez. Civ., sentenza n. 14551 del 4 luglio 2011.

orientamento), qualora s'intenda nominare un nuovo difensore in sostituzione di quello precedente, sarà sempre necessario procedere alla revoca espressa di quest'ultimo, con relativa allegazione in giudizio, al fine di non incorrere in eventi pregiudizievoli quali quelli appena descritti.

Dott.ssa Alessandra Barbaro
Studio Legale Mannocchi & Fioretti
Sede di Roma

Il presente documento non costituisce un parere ed è stato redatto ai soli fini informativi dei clienti di M&F. È proprietà di M&F e non può essere divulgato a soggetti differenti dal destinatario, senza una preventiva autorizzazione scritta.